

## DELIBERAZIONE N. 3 DD. 24.01.08

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 328 DEL 19 MARZO 2007 DEL TRIBUNALE DI TRENTO. NOMINA DELL'AVVOCATO GIANPIERO LUONGO CON STUDIO LEGALE ASSOCIATO IN TRENTO, QUALE DIFENSORE DEL COMUNE.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 60 di data 23.11.2004, esecutiva a termini di legge, mediante la quale il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio avanti il Giudice Unico del Tribunale di Trento nella causa promossa da Sartori Elda, Sartori Rosalinda e Sartori Rita per l'accertamento di avvenuta sdemanializzazione ed intervenuta usucapione delle attrici su mq 164 della p.f. 1799/1 di proprietà comunale.

**Evidenziato** che con la stessa deliberazione n. 60 di data 23.11.2004 la Giunta comunale ha affidato all'avv. Gianpiero Luongo con Studio Legale Associato in Trento, Via Serafini, 9 l'incarico della rappresentanza e difesa giudiziale delle ragioni del Comune di Molveno in merito al predetto ricorso.

**Atteso che**, in esecuzione del summenzionato incarico, l'avv. Gianpiero Luongo si è regolarmente costituito nel più volte citato ricorso, rappresentando le ragioni a sostegno della posizione del Comune.

**Osservato che** la vertenza iscritta al n. 2178 del ruolo affari contenziosi civile dell'anno 2004 promossa dalle attrici di cui in premessa si concludeva con la sentenza n. 328/07 del 19 marzo 2007 a favore del Comune di Molveno, considerando quindi i mq 164 della p.f. 1799/1 ancora come bene demaniale facente parte del patrimonio comunale e accertando la titolarità del comune su tali 164 mq rivendicati dalle signore Sartori e respingendo le domande delle attrici, ogni altra domanda e compensando le spese di causa tra le parti.

**Vista** la nota di data 30 ottobre 2007 con cui l'avv. Gianpiero Luongo ha comunicato al Comune che, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, gli è stato notificato copia di un nuovo atto di citazione in appello delle signore Sartori Elda, Rosalinda e Rita avverso la sentenza n. 328 del 19 marzo 2007 del Tribunale di Trento contestando la conclusione cui è pervenuto il Giudice di I° con la sentenza anzi citata, asserendo che il Giudice avrebbe erroneamente interpretato la situazione dei luoghi, peraltro la difesa avversaria non produce alcun documento ulteriore dal quale emerga la particolare volontà dell'Amministrazione di rinunciare alla destinazione pubblica del bene, ma si limita sostanzialmente a suggerire una lettura dell'istruttoria diversa rispetto a quella compiuta dal Tribunale.

**Rilevato che** con la stessa nota di data 30 ottobre 2007 l'avv. Gianpiero Luongo evidenziava che, qualora l'Amministrazione intendesse proporre impugnazione incidentale, era necessario che la Giunta comunale incaricasse il Sindaco, con nuova e specifica deliberazione, a resistere anche al nuovo ricorso, affidando ad un legale l'incarico per la difesa delle ragioni del Comune.

**Ravvisata** la necessità di resistere in giudizio per difendere gli interessi pubblici del Comune di Molveno, alla luce dell'infondatezza delle impugnative proposte, confermata dalla sentenza n. 328 del 19 marzo 2007 che accerta la titolarità del Comune di Molveno su 164 mq della p.f. 1799/1, rivendicata da parte attrice;

**Ritenuta**, al riguardo, l'opportunità di incaricare lo stesso avv. Gianpiero Luongo che già cura la difesa delle ragioni del Comune nella causa iscritta al n. 2178 del ruolo affari contenziosi civile dell'anno 2004 promossa con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2004 da Sartori Elda, Rita e Rosalinda.

**Preso atto** della necessità di procedere all'impegno della somma per le spese relative all'attività difensiva;

**Verificato**, inoltre, che non è possibile al momento procedere all'esatta determinazione di tali spese e che pertanto le stesse possono essere fissate solo in via di mera presunzione e

con criterio di larga approssimazione da determinarsi e ridefinirsi comunque alla conclusione dell'attività difensiva anche in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

**Constatato** che con la stessa nota anzi citata di data 30 ottobre 2007 l'avv. Gianpiero Luongo evidenziava una spesa presunta e quantificabile in € 5.000,00.= (oltre agli accessori di legge e così complessivamente € 6.885,00 = € 5.000,00 + 12,50% rimborso spese + 2% C.N.P.A. + 20% IVA)

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso da parte del Segretario comunale reggente parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, e da parte del Responsabile del Servizio finanziario parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA;

**Visto** il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L ;

**Ad unanimità** di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. Di autorizzare, per quanto in premessa sposto, il Sindaco a resistere nel giudizio di appello promosso dalle signori Sartori Elda, Rosalinda e Rita avanti alla Corte di appello di Trento avverso la sentenza n. 328 del 19 marzo 2007 del Tribunale di Trento, e notificato in data 25 ottobre 2007.
2. Di affidare l'incarico della rappresentanza e difesa giudiziale delle ragioni del Comune di Molveno in merito al ricorso di cui al pto. 1 all'Avv. Gianpiero Luongo con Studio Legale Associato in Trento, Via Serafini, 9, incaricando il Sindaco di munire lo Stesso del necessario mandato;
3. Di impegnare in via presuntiva l'importo di €. 6.885,00 all'intervento 1010203 (capitolo 570) del bilancio di previsione per l'anno in corso, tenendo presente che il maggiore o minore importo in concreto dovuto, da quantificarsi in conformità alla tariffa professionale vigente, sarà individuabile in forma precisa solo a seguito della conclusione dell'attività di difesa;
4. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo ex articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione (a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese), immediatamente eseguibile ex articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 3/L., al fine di consentire la costituzione in giudizio nei termini previsti;
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L.1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971